

UNIONE DEI COMUNI “TERRA DI LEUCA”

Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza Disciplina e Funzionamento

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
- Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
- Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti.
- Art. 5 – M.E.P.A. ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C..
- Art. 6 - Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
- Art. 7 - Dotazione del personale.
- Art. 8 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
- Art. 9 - Recesso.
- Art. 10 - Controversie e contenziosi.
- Art. 11 - Norme di rinvio.
- Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Col presente regolamento è istituita, presso l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163.
- 2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’*articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
- 3. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

- 1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia ai sensi dell’art. 125 del medesimo D. Lgs. n. 163/2006.
- 2. La competenza della C.U.C. è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta.
- 3. La C.U.C. è diretta da un Funzionario Responsabile individuato, anche secondo sistemi di rotazione, tra il personale dipendente dei Comuni aderenti destinato al funzionamento della C.U.C., in possesso di specifiche professionalità ed appartenente alle categorie funzionali C e D.
- 4. Il Funzionario Responsabile è nominato, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, cui la C.U.C. fa capo, che, nel merito, collabora con il R.U.P. nominato da ciascun Comune aderente.
- 5. La C.U.C., per il tramite del Funzionario Responsabile, svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
 - b. riceve la determinazione a contrarre ex art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 adottata dal Comune aderente, corredata dai seguenti documenti:
 - i. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi recapiti; il RUP costituisce il Referente per la CUC con funzioni di collegamento tra questa e la

- struttura interna del Comune anche per garantire il rispetto dei tempi e delle modalità previste nelle varie procedure di gara;
- ii. Codice Unico di Progetto (CUP);
 - iii. approvazione e validazione del progetto da porre in gara;
 - iv. copia del progetto esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom;
 - v. modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa (anche in relazione alle spese per pubblicità);
 - vi. l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovvate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - vii. il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - viii. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - ix. l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - x. qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara e/o all'aggiudicazione del contratto.

Al fine di consentire alla CUC una corretta impostazione della procedura di gara, i capitolati e gli schemi di contratto allegati ai progetti approvati dai Comuni potranno essere redatti d'intesa con la CUC, in modo da evidenziare chiaramente le lavorazioni di cui si compone l'intervento e le altre clausole essenziali (Ctg. prevalente, con percentuale, ctg. scorporabili o subappaltabili con percentuali, ctg. Impianti a qualificazione obbligatoria, Classifiche minime, tipologia di contratto corpo/misura, ammontare polizze di assicurazione, ecc.).

- c. redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
- d. conduce sia le fasi preliminari (formazione CIG, obblighi di pubblicità, registrazione sul sistema AVCPass, ecc.) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 11 del D. Lgs n. 163/2006, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria;
- e. nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006, che sarà presieduta dal Funzionario Responsabile della CUC. Le operazioni di gara si terranno alla presenza dello stesso Funzionario Responsabile, in qualità di Presidente, e di due persone, cognite ed idonee allo scopo, in qualità di componenti esperti nominati ai sensi del citato art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, e di un dipendente dei comuni dell'Unione dei Comuni Terra di Leuca in qualità di segretario verbalizzante;
- f. collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto;
- g. promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni;

Art. 3

Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

1. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede legale dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca", sita in Salve, p.zza Concordia, presso Palazzo Ramirez, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C., anche per via telematica, tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente.
3. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, a predisporre il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.
4. La C.U.C. consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria.
5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 4

Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:
 - a. nomina del R.U.P., ex art. 10 del D. Lgs n. 163/2006;
 - b. individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
 - c. redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
 - d. adozione della determina a contrarre;
 - e. adempimenti successivi all'aggiudicazione provvisoria, ivi comprese le verifiche di legge sull'aggiudicazione provvisoria, gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - f. adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - g. stipula del contratto;
 - h. cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;
 - i. monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.;
 - j. attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto, fermo restando l'obbligo della CUC di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - k. assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente e definiti nella determina a contrarre;
 - l. copertura delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5

Mercato Elettronico ed Elenchi aperti di operatori economici presso la C.U.C.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge, la C.U.C. potrà ricorrere ad un proprio mercato elettronico e a propri Elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso a CONSIP.

Art. 6

Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della C.U.C. sono a carico dei Comuni aderenti.
2. Le somme che ogni singolo Comune aderente deve attribuire per il funzionamento della C.U.C. debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali". L'entità di tali somme è definita nella percentuale dello 0,5% sull'ammontare degli importi base d'appalto dei vari lavori, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3.
3. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti in proporzione all'importo dei lavori oggetto di gara.
4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo possono essere destinate a titolo di motivati compensi anche per il personale tecnico-amministrativo della C.U.C.

Art. 7

Dotazione del personale

1. Ciascun Comune aderente assicura la dotazione minima delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei lavori della C.U.C., di norma individuabili tra il personale del Servizio Tecnico Comunale e sulla base delle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando,

in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. I dipendenti degli Enti chiamati a far parte dell’Ufficio svolgeranno il proprio compito durante l’orario di apertura degli uffici del Comune di appartenenza operando anche on-line (piattaforma Web, posta elettronica, ecc.), ovvero presso gli uffici della C.U.C. secondo le esigenze organizzative individuate dal Responsabile.

3. L’Unione assicura la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 8
Commissioni di gara

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Funzionario Responsabile della C.U.C..
2. La Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del Funzionario Responsabile della CUC) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 163/2006.
3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” nonché del Comune aderente interessato dalla procedura di gara.

Art. 9
Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Comuni aderenti si riuniscono di norma semestralmente al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C.

Art. 10
Recesso

1. Il recesso del singolo Comune aderente è consentito esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall’ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 11
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie

1. Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento rimarrà in vigore fino al formale scioglimento dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.